

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 691 DEL 10/09/2021**

OGGETTO

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA DEL TAR EMILIA-ROMAGNA N. 302 DEL
5.11.2013

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Il Responsabile dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei LL.PP., fa presente che con ricorso n. 346/2012 la Lega per l'Abolizione della Caccia in persona del suo Presidente in carica, Sig. Carlo Consiglio rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato ed elettivamente domiciliata in Parma, Piazzale Borri, 3 presso lo studio dell'avv. Antonella Coste, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna sez. di Parma contro questa Provincia;

Viste le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia" e, segnatamente gli artt. 74 e ss;

visto, in particolare, l'articolo 11 del citato T.U., secondo cui "il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a sede dello Stato";

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis1, ultimo periodo, del Testo Unico citato, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato ricade in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

Considerato che, ai sensi dell'Art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo unificato dovuto, iscritto a debito, è pari a €600,00 (seicento/00) per il ricorso in parola depositato in data 18.09.2012;

Considerato che, per il ricorso n.r.g. 346/2012, la parte ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

Evidenziato che, con sentenza del 5.11.2013, n. 302 adottata nel ric. n.r.g. 346/2012, passata in giudicato, il Tribunale ha disposto nel seguente modo: "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata;

- occorre, ora, procedere al pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza in parola che ammonta ad € 600,00;
- la somma di € 600,00, trova copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1.02.01.02.001 del Bilancio 2021-2023 ed al corrispondente capitolo 152 "Spese di notifica, imposta di bollo, contributo unificato per contenzioso" del PEG 2021, obbiettivo di gestione R08G1OG2;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo unificato indicato in premessa, che trova copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1.02.01.02.001 del Bilancio 2021-2023 ed al corrispondente capitolo 152 "Spese di notifica, imposta di bollo, contributo unificato per contenzioso" del PEG 2021, obiettivo di gestione R08G1OG2;
- ~ di procedere al pagamento del contributo unificato mediante modello F24 Elide.

Reggio Emilia, li 10/09/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma